*Articolo 2*

Prima di dare applicazione alla presente decisione, la Repubblica francese notifica alla Commissione e agli altri Stati membri interessati la data a decorrere dalla quale essa intende procedere all'applicazione stessa, nonché gli importi delle tasse che intende applicare quando gli importi stessi siano inferiori a quelli previsti nella presente decisione.

*Articolo 3*

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1964.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

**Walter HALLSTEIN**

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 21 dicembre 1964**

**relativa alla modifica della propria decisione del 10 novembre 1964 che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica federale di Germania, di destrine a base di fecola di patate, nonché fecole di patate solubili o torrefatte provenienti da taluni Stati membri**

**(I testi in lingua francese, tedesca e olandese sono i soli facenti fede)**

(65/17/CEE)

**LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 (1), basata in particolare sull'articolo 235 del Trattato, e che prevede la riscossione di una tassa di compensazione su talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 (2), che stabilisce l'elenco delle merci alle quali può essere applicata la suddetta decisione,

Vista la propria decisione del 10 novembre 1964, che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica federale di Germania, di destrine a base di fecola di patate nonché fecole di patate solubili o torrefatte, in provenienza da taluni Stati membri (3),

Considerando che, per quanto concerne il costo di approvvigionamento di fecola di patate nella Repubblica francese, conviene prendere in considerazione, quando tale materia prima è di origine nazionale, un prezzo medio pari a 68,25 FF per 100 kg; che, d'altra parte, nessuna importazione di tale materia prima, destinata alla fabbricazione delle destrine, è stata constatata nel corso del secondo e del terzo trimestre del 1964; che può essere quindi adottato un prezzo medio di 78,49 FF per la fecola di patate incorporata in 100 kg di destrine; che l'importo della restituzione accordata all'esportazione di tali merci verso la Repubblica federale di Germania è pari, per il primo trimestre del 1965, a 8,36 FF per 100 kg;

Considerando che, per quanto concerne il costo di approvvigionamento di fecola di patate nel Regno dei Paesi Bassi, è opportuno prendere in considerazione, quando tale materia prima è d'origine nazionale, un prezzo medio pari a 48,95 Fl. per 100 kg, tenuto conto di un costo medio a carico del fabbricante di fecole di 6,37 Fl. per 100 kg di patate; che, d'altra parte, il prezzo medio della fecola di patate importata, resa

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 999/62.
(2) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 1000/62.
(3) GU n. 202 del 7. 12. 1964, pag. 3417/64.

franco frontiera e sdoganata, è pari, per il secondo e terzo trimestre del 1964, a 56,51 Fl. per 100 kg; che tenuto conto di una produzione nazionale annua di 240.000 tonnellate di fecola di patate, cioè di 120.000 tonnellate per sei mesi, e delle importazioni di fecola di patate, effettuate nel corso di questi stessi trimestri, vale a dire 7 tonnellate, può essere adottato un prezzo medio di 56,29 Fl. per la fecola incorporata in 100 kg di destrine; che, tenuto conto dei dati relativi alle importazioni effettuate nel corso dei mesi da agosto ad ottobre 1964, può essere preso in considerazione un prelievo medio di 4,80 Fl. per 100 kg di granturco, che corrisponde ad un importo medio di 8,89 Fl. accordato all'esportazione di 100 kg di destrine;

Considerando che, per quanto concerne il costo di approvvigionamento di fecola di patate nella Repubblica federale di Germania, è opportuno prendere in considerazione, quando tale materia prima à d'origine nazionale, un prezzo medio pari a 53,91 DM per 100 kg; che, d'altra parte, il prezzo medio della fecola di patate importata, resa franco frontiera e sdoganata, è pari, per il secondo e terzo trimestre del 1964, a 56,12 DM per 100 kg; che, tenuto conto di una produzione nazionale annua di 40.000 tonnellate di fecola di patate, cioè di 20.000 tonnellate per 6 mesi, e delle importazioni di fecola di patate, effettuate nel corso degli stessi trimestri, cioè di 15.300,5 tonnellate, può essere preso in considerazione un prezzo medio di 63,10 DM per la fecola di patate incorporata in 100 kg di destrine;

Considerando che i prezzi medi al netto delle tasse di compensazione praticati dalla Repubblica francese e dal Regno dei Paesi Bassi, per 100 kg di destrine rese franco frontiera tedesca, non sdoganate, sono pari, per i primi nove mesi del 1964:

— a 56,43 DM, in provenienza dalla Repubblica francese

— a 65,72 DM, in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi;

Considerando che il dazio del 10 % attualmente applicato dalla Repubblica federale di Germania all'importazione delle merci di cui trattasi in provenienza dagli altri Stati membri, è ridotto del 10 % del dazio di base, a decorrere dal 1° gennaio 1965, ed è pari quindi al 7,5 % del prezzo franco frontiera di tali merci;

Considerando che dai precitati dati risulta che gli elementi presi in considerazione per la fissazione delle tasse di compensazione, la cui riscossione è stata autorizzata con detta decisione del 10 novembre 1964, hanno subito sensibili variazioni e richiedono una messa a punto; che è pertanto necessario modificare l'importo di tali tasse di compensazione;

Considerando inoltre che, per quanto concerne le destrine a base di granturco, le modifiche intervenute negli elementi di calcolo adottati dalla Commissione nella predetta decisione del 10 novembre 1964, non sono tali da modificare le conclusioni cui la Commissione era pervenuta in tale decisione per le merci stesse,

**HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:**

*Articolo 1*

A decorrere dal 1° gennaio 1965, l'importo delle tasse di compensazione fissato con decisione della Commissione in data 10 novembre 1964, per quanto concerne le importazioni, nella Repubblica federale di Germania, di destrine a base di fecola di patate, nonché di fecole di patate solubili o torrefatte (voce ex 35.05 A della tariffa doganale comune) provenienti dalla Repubblica francese e dal Regno dei Paesi Bassi, è modificato come indicato nella seguente tabella:

**Importo della tassa**

| Prodotti | Francia | | Paesi Bassi | | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|
| | Import. DM/100 kg | Esport. FF/100 kg | Import. DM/100 kg | Esport. Fl./100 kg | Tassa riscossa all'import. DM/100 kg |
| Destrine a base di fecola di patate; fecole di patate solubili o torrefatte (voce ex 35.05 A) | 3,74 | 4,29 | 7,76 | 6,53 | — |
| Destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti (voce ex 35.05 A) | — | — | — | — | 7,76 |

*Articolo 2*

Prima di dare applicazione alla presente decisione, la Repubblica federale di Germania notifica alla Commissione ed agli altri Stati membri interessati la data a decorrere dalla quale essa intende procedere all'applicazione stessa, nonché gli importi delle tasse che intende applicare quando gli importi stessi siano inferiori a quelli previsti nella presente decisione.

*Articolo 3*

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese ed il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1964.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

**Walter HALLSTEIN**